



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO DI TERRE DEL RENO

Approvato con delibera C.C. n. 36 del 28/07/2021

PREMESSE

Il mercato contadino di Terre del Reno è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, della trasparenza e dell'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

Molteplici sono gli obiettivi:

- Fornire a produttori e consumatori una opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendo i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, laddove possibile;
- Offrire al produttore locale nuove opportunità di vendita;
- Rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici;
- Aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così sulla diffusione di buone pratiche alimentari;
- Promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dall'art. 1 – c. 1 – del D.Lgs.228/2001”.... chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui sopra prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal Regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla L.R. 28/1997 e s.m.i.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla “stagionalità” dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna “concessione di posteggio” ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, c.1065, della L. 296/2006, ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (farmer's market), alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DM 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

ART. 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato contadino di Terre del Reno avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: SAN CARLO - Piazza Augusto Pola
- Dimensioni: L'area specifica verrà successivamente individuata con apposito atto amministrativo che tenga conto anche del rispetto delle norme in materia di viabilità e sicurezza stradale
- Frequenza: SETTIMANALE
- Giorno di svolgimento: DOMENICA
- Orari di svolgimento: quelli stabiliti con ordinanza sindacale n. 5 del 16/01/2020, salvo per i partecipanti alle le assegnazioni giornaliere, che dovranno presentarsi alle ore 7.30.

Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1 gennaio, domenica di Pasqua, 15 Agosto, 25 e 26 Dicembre.

Qualora intervengano motivi di pubblico interesse o necessità legate a particolari festività e/o manifestazioni, potranno essere soppressi o modificati gli orari e/o il giorno del mercato, dandone tempestiva informazione agli interessati.

ART. 2

Gestione del mercato

Il mercato sarà affidato in gestione ad Associazione di categoria degli agricoltori o altra Associazione avente nelle proprie finalità attinenza con l'attività in oggetto, individuata mediante avviso pubblico. La selezione avverrà secondo criteri di professionalità e di esperienza nella commercializzazione di prodotti agricoli nonché nell'organizzazione di mercati e fiere nel settore agricolo. L'affidamento e la sua durata saranno regolati da apposita convenzione.

Sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione Comunale, il competente Settore Attività Produttive attiverà la procedura pubblica per l'individuazione del gestore, redigerà la graduatoria e, al termine dell'iter istruttorio, determinerà il soggetto gestore.

Nel caso in cui la selezione mediante avviso pubblico dovesse andare deserta, l'Amministrazione Comunale potrà decidere di gestire direttamente il mercato contadino conformemente alla gestione dei mercati ordinari settimanali, sostituendosi al soggetto gestore in tutte le attività declinate con il presente regolamento.

ART. 3

Compiti del gestore

Il gestore si occupa di:

- redigere il piano operativo dello svolgimento del mercato;
- provvedere all'allestimento ed all'organizzazione del mercato secondo le vigenti norme igienico-sanitarie e la



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



programmazione definita dal Comune;

- gestire la fase di individuazione dei produttori partecipanti a seguito di procedure selettive sulla base dei criteri stabiliti dal Comune. A tal fine viene redatta una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal presente disciplinare;
- curare l'assegnazione dei posteggi ai singoli produttori utilmente collocati in graduatoria;
- tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e allo svolgimento del mercato;
- evidenziare anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi;
- provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti e alla rilevazione dei prezzi praticati;
- risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e delle qualità dei prodotti;
- verificare il regolare posizionamento degli operatori entro gli spazi assegnati e secondo l'orario prestabilito;
- organizzare, in accordo con il Comune di Terre del Reno, la pubblicità del mercato e delle iniziative promozionali;
- organizzare, in accordo con il Comune di Terre del Reno, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento;
- prevedere le modalità operative per la sostituzione degli eventuali produttori assenti.

Il Gestore dovrà versare annualmente, in forma anticipata come previsto dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche, l'importo dovuto per l'utilizzo dell'area.

ART. 4

Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che rispettino le seguenti condizioni:

1. Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara e delle Province di Bologna, Modena, Rovigo e Mantova. Nell'assegnazione delle postazioni verrà seguita la seguente priorità:
 - a. aziende aventi sede nel territorio del Comune di Terre del Reno
 - b. aziende aventi sede nel territorio della Provincia di Ferrara
 - c. aziende aventi sede nel territorio delle Province di Bologna, Modena, Rovigo, Mantova
2. Vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda, ovvero da intendersi allevati e/ o coltivati nella misura non inferiore al 80 % nella propria azienda o nell'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01.

La percentuale dell'80% è riferita alle tipologie di prodotti posti in vendita in ogni singola edizione del mercato e quindi riscontrabile di volta in volta sul banco di vendita. A titolo di esempio, per coloro che espongono fino a 3 tipi di prodotto, questi devono essere tutti di produzione aziendale, le aziende che espongono da 4 a 8 diversi prodotti di provenienza aziendale, possono aggiungere 1 prodotto di altra azienda agricola, mentre chi espone da 9 a 11 prodotti, può aggiungere 2 prodotti di altra azienda agricola.

Il rimanente 20 % potrà provenire esclusivamente da altre aziende agricole "locali", ubicate territorialmente nelle province di Ferrara, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo, come in precedenza indicato, relativamente a coltivazioni praticate in terreni coltivati nelle suddette province.

La provenienza di tali prodotti deve essere chiaramente indicata in appositi cartellini esposti in posizione ben visibile, precisando la denominazione e località dell'azienda fornitrice.

Non è ammesso in nessun caso l'approvvigionamento presso strutture commerciali (mercato ortofrutticolo, aste o commercianti all'ingrosso).

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

I soggetti ammessi alla vendita non devono essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.lgs 228/2001.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



I soggetti ammessi alla vendita devono:

- aver presentato la comunicazione d'inizio attività
- essere in possesso della notifica sanitaria in materia di igiene degli alimenti
- garantire la tracciabilità del prodotto e la sua provenienza che dovrà essere comunicata al pubblico con apposito cartello.

Per l'ammissione al mercato non potrà essere richiesta l'appartenenza obbligatoria all'associazione che gestisce l'iniziativa o ad altre associazioni di categoria.

ART. 5 Produzioni commercializzate

1. I prodotti dei quali è consentita la vendita nel mercato contadino di Terre del Reno sono i seguenti:
 - prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - erbe officinali e aromatiche;
 - prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche).
2. I prodotti agricoli vegetali e animali, ad eccezione degli animali vivi, la cui vendita è consentita sono i seguenti:
 - verdura fresca e secca
 - farine e preparati
 - frutta fresca e secca
 - succhi di frutta e di verdura
 - cereali
 - latte
 - Yogurt
 - formaggi e latticini
 - uova
 - salumi
 - sottoli, sottaceti
 - confetture e marmellate
 - miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
 - olio e aceto
 - passate e pelati
 - condimenti e spezie
 - funghi e tartufi
 - Vino e birra
 - piante e fiori
 - carne conservata
 - carne di animali di bassa corte
 - prodotti della pesca e dell'allevamento ittico
 - carne fresca (osservando le prescrizioni dettate dalla Regione Emilia-Romagna)



COMUNE DI TERRE DEL RENO (Provincia di Ferrara)



Il prodotto proposto in vendita deve provenire dal territorio delle province di Ferrara, Bologna e Modena, Rovigo, Mantova secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 "Soggetti ammessi alla vendita" e può essere fresco o trasformato. Nel caso di prodotti derivanti dalla trasformazione di animali, questi ultimi dovranno provenire dal proprio allevamento aziendale.

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda dovrà essere dimostrata, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Gli apicoltori che praticano il nomadismo potranno porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraterritoriali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio situato nel territorio indicato nel già richiamato articolo 4.

Con apposita cartellonistica dovranno essere rese visibili le indicazioni relative alla razza degli animali allevati e alla azienda di origine.

I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali.

I prodotti devono avere comprovate qualità organolettiche, rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti e le specifiche norme in materia di igiene e salubrità degli alimenti, adottando i relativi manuali di autocontrollo e di rintracciabilità.

Dovranno essere evidenziati i prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

ART. 6 Posteggi

Nel mercato contadino di Terre del Reno sono istituiti un numero di posteggi compatibili con l'area disponibile.

Di norma il posteggio è assegnato per tutto l'anno, anche a più soggetti che, secondo la stagionalità delle loro produzioni, siano in grado di assicurarne l'occupazione nell'arco dell'intero anno .

Possano essere previsti posteggi stagionali.

Il piano operativo redatto dal gestore definisce il numero dei posteggi e può essere modificato in corso d'opera anche sulla base delle domande di partecipazione. Il numero dei posteggi non potrà comunque essere superiore a n. 10 e ciascun posteggio dovrà avere una dimensione di mq 30 (6 x 5).

Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, vista la stagionalità delle produzioni agricole, l'assegnazione dei posteggi verrà effettuata tramite spunta in base alle presenze maturate e alla vicinanza del luogo di produzione dell'azienda al mercato, e comunque secondo criteri che verranno individuati da apposito bando comunale.

ART. 7 Assegnazione dei posteggi

Le richieste di partecipazione al mercato debbono essere inviate al soggetto gestore. La richiesta deve contenere, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui intende praticare la vendita. Alla comunicazione deve essere allegata apposita dichiarazione formulata in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

- anagrafica completa del richiedente;
- descrizione delle produzioni aziendali da porsi in vendita;
- indicazione delle tipologie di allevamento e di coltivazione;
- stima delle quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita nell'annualità e periodo di copertura temporale del posteggio (annuale o eventualmente il periodo).



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



A ciascun imprenditore potrà essere assegnato un solo posteggio.

Il soggetto gestore procede alla selezione delle domande in base ai seguenti criteri, secondo l'ordine di elencazione:

1. ubicazione dell'azienda agricola, tenendo conto della seguente priorità:
 - ubicazione nel territorio del Comune di Terre del Reno
 - ubicazione nel territorio della Provincia di Ferrara
 - ubicazione nei territori delle Province di Bologna , Modena, Rovigo, Mantova

Nell'ambito delle priorità sopra indicate verrà data preferenza alle aziende che hanno partecipato ad iniziative analoghe organizzate dall'Amministrazione.

2. aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti;
3. aziende che propongono prodotti biologici o prodotti protetti da marchi di tutela;
4. in caso di parità fra aziende aventi sede nel medesimo luogo è data priorità a quelle che trattano prodotti disponibili tutto l'anno.

Per l'occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la stagionalità dei prodotti e la possibilità di alternanza degli operatori.

Il soggetto gestore dovrà intraprendere ogni azione necessaria a garantire che gli spazi disponibili vengano regolarmente occupati.

ART. 8

Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto nel presente regolamento, con particolare riferimento delle seguenti disposizioni:

1. Rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. Collocare i banchi, gli autospacci e le attrezzature nello spazio assegnato. Non può essere occupata una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
3. Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile indicante il nome della ditta e la sede.
4. Osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.
5. Utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti comunque non inquinanti.
6. Lasciare pulito e sgombro da rifiuti lo spazio occupato e le aree circostanti al termine del mercato.
7. Osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale.
8. Aderire ad iniziative di promozione del mercato riguardanti momenti di accoglienza con i consumatori, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali, ad esempio:
 - visite dell'azienda per far assistere il consumatore ad attività specifiche quali ad esempio la mungitura, l'alimentazione degli animali, la raccolta e/o la trasformazione dei prodotti;
 - incontri con le scuole.
9. Non è consentito sgomberare il posteggio prima dell'orario previsto se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare al soggetto gestore.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



Gli operatori nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;

I produttori agricoli possono occupare gli spazi con strutture, insegne, marchi e simboli sociali o di associazioni di categoria del settore.

I produttori agricoli inoltre dovranno:

- adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
- per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile.

ART. 9

Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto gestore a ciascun operatore.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori agricoli possono sostare nell'area del mercato, nella parte retrostante il fronte del banco. In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Relativamente agli aspetti igienico-sanitari le attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolo 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004.

Il negozio mobile, con cui viene esercitata la vendita di prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui alla normativa vigente.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b. avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
- c. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

Le disposizioni di cui alle lettere B. e C. non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

E' consentita la vendita di carni utilizzando banchi refrigerati e vaschette preconfezionate in laboratorio aziendale notificato all'Autorità Sanitaria.

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica.



COMUNE DI TERRE DEL RENO

(Provincia di Ferrara)



L'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 441/1981 e successive modificazioni.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da n. 13 a n. 17 del D.Lgs n. 206/2005 "Norme a tutela del consumatore", mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita nel rispetto comunque delle norme relative all'inquinamento acustico.

ART. 10

Trasparenza dei prezzi

Il soggetto gestore si impegna affinché all'interno del mercato contadino venga praticata una politica di contenimento dei prezzi e venga resa il più trasparente possibile l'informazione ai consumatori.

Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile.

Nel cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, categoria, luogo di origine e prezzo indicato per unità di misura. Il luogo di origine non dovrà essere generico ma dovrà essere riportata l'indicazione del comune di provenienza.

Le aziende che applicano i metodi della coltivazione o allevamento biologico ai sensi del regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, devono esporre l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

ART. 11

Controlli, sanzioni e revoche nei confronti dei partecipanti al mercato

Gli operatori agricoli ammessi al mercato sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel regolamento del mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007, del presente regolamento di mercato, nonché delle leggi e regolamenti vigenti in materia, avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati dell'Amministrazione Provinciale.

Il Soggetto Gestore è responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento e collabora con l'Amministrazione Comunale per le funzioni di controllo.

L'operatore ammesso al mercato viene obbligatoriamente escluso nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- b) perdita e/o mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29/04/2004, e di tutte le normative specifiche in vigore.

La partecipazione al mercato da parte degli imprenditori agricoli, può essere sospesa o revocata, a coloro che operino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia, su segnalazione del gestore.

Qualora vengano accertate violazioni da parte di un operatore ammesso al mercato, agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, il Comune procede come segue:

- a) invio di diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi.
- b) nel caso in cui l'operatore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Responsabile del Servizio Attività Produttive procede alla formalizzazione dell'esclusione dal mercato dandone comunicazione al gestore. Il soggetto gestore è



COMUNE DI TERRE DEL RENO (Provincia di Ferrara)



responsabile nel garantire il rispetto del provvedimento di esclusione.

I produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, alla Polizia Municipale nonché al gestore del mercato, di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento commesse dagli imprenditori agricoli ammessi alla vendita nel mercato sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalle leggi e dalle vigenti normative comunali. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 12

Provvedimenti nei confronti del soggetto gestore

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto gestore, rispetto agli impegni assunti, tale da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- c) mancato rispetto degli orari fissati;
- d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme alle norme di legge, alle norme del presente regolamento e a quanto previsto nella convenzione per l'affidamento della gestione del mercato;
- g) esercizio dell'attività di somministrazione non assistita all'interno del mercato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- h) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

Qualora si accertino violazioni ai propri obblighi commesse dal soggetto gestore del mercato degli agricoltori, il Comune procede come segue:

- a) invio di diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
- b) nel caso in cui il soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Responsabile del Servizio Attività Produttive procede alla revoca dell'affidamento;
- c) in caso di violazioni gravi, tali da richiedere un immediato intervento, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e, qualora ciò non avvenga, revocato.

Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalle leggi e dalle vigenti normative comunali.

ART. 13

Soppressione del mercato

Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

ART. 14

Privacy

Ai fini e per gli effetti del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento Europeo 2016/679 – il



COMUNE DI TERRE DEL RENO
(Provincia di Ferrara)



titolare del trattamento per la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al mercato è il soggetto gestore.